



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**  
**Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Brindisi**  
Via Dalmazia, 1- 72100 Brindisi

Brindisi, data in protocollo

U. O. 4: Gestione personale docente

A tutti gli aspiranti che hanno prodotto istanza finalizzata ai contratti a tempo determinato per l'a.s.2024/25

Alle OO.SS. Comparto scuola

Al sito web

**OGGETTO: Conferimento incarichi a tempo determinato. Chiarimenti**

In riferimento ai reclami pervenuti a quest'Ufficio in merito alle assegnazioni degli incarichi a tempo determinato riferiti al turno n. 2 di nomina, si chiarisce che allo stesso hanno partecipato gli aspiranti in posizione successiva all'ultimo dei nominati nel primo turno di nomina per ogni graduatoria, secondo le preferenze indicate nell'istanza Polis. Tanto in osservanza di quanto previsto dall'O.M.88/2024, art. 12 comma 10 *“Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.*

Si ritiene opportuno ricordare che la circolare ministeriale AOODGPER prot. n. 115135 del 25/07/2024 *“Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze personale docente educativo e ata AS 2024/2025”* per il conferimento degli incarichi a tempo determinato dispone che: *“La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.”* Pertanto, qualora nell'istanza Polis l'aspirante non abbia indicato tutte le sedi disponibili tra le sue preferenze e, in occasione del primo turno di nomina, non sia stato soddisfatto in relazione alle preferenze espresse per indisponibilità, è considerato rinunciatario con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza, con conseguente perdita di assegnazione dell'incarico a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/25.

In questo caso si applica la sanzione prevista per la rinuncia, quindi la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e delle GPS, solo per il medesimo insegnamento, permanendo, tuttavia, la possibilità di ottenere supplenze da Graduatorie d'Istituto.

Infine, giova rammentare la disciplina prevista dall'O.M. n. 88/2024 per ciò che attiene al completamento di chi è stato destinatario di spezzoni orario: l'art. 12 comma 13 stabilisce espressamente che *“L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario”.*

Ciò posto, per le segnalazioni pervenute in merito alla mancata individuazione dell'aspirante in ragione di quanto sopra, non si procederà a risposta singola, intendendosi le stesse riscontrate con la presente pubblicazione.

**IL DIRIGENTE**

*Angela Tiziana DI NOIA*

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa